Allegato "A"

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62 QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00020422 00002A1E W025G001
00133990 11/12/2009 11:21:13
0001-00009 ZA98D1C098FB800D
IDENTIFICATIVO : 01080255553090
0 1 08 025555 309 0

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE: "ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVIN"

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1. È costituita l'Associazione senza fine di lucro "Associazione Culturale Savin"

Art. 2. Essa ha sede in Roburent, Frazione San Giacomo, via S.Anna n.49

Art. 3. L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di Roburent

Art. 4. L'associazione ha la finalità di

1. diffondere la cultura tra i giovani e non;
2. diffondere il piacere per la lettura;
3. ampliare la diffusione della cultura della Montagna, ampiamente intesa, mediante contatti tra le persone, gli Enti e le organizzazioni che si occupano a vario titolo della Montagna
4. porsi come punto di incontro per coloro che intendono avvicinarsi alla cultura, ed in particolar modo agli aspetti culturali legati in vario modo alla montagna;
5. promuovere e sostenere la pubblicazione di testi che divulghino la cultura in senso lato ed in particolar modo quella relativa alla Montagna;
6. Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, mostre, convegni, conferenze, manifestazioni che servano a divulgare ed a rendere popolare la cultura ampiamente intesa;
7. Promuovere e sostenere un ufficio di relazione con il pubblico che possa fornire informazioni di tipo turistico o culturale ;
8. Promuovere e sostenere le attività bibliotecarie in loco;

9. Organizzare corsi di approfondimento e formazione rivolti ai cultori della cultura della montagna, agli insegnanti ed a quanti altri ne abbiano a vario titolo interesse;

Essa avrà la durata di anni 10 (dieci) a partire da oggi, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, dopo tale periodo, ove l'assemblea dei soci non ne richieda lo scioglimento.

PARTIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva;

c) di erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Art. 5. bis È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 6. L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 7. Sono soci le persone e gli Enti che verseranno, all'atto dell' ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Art. 8. Il socio si impegna ad osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e tutte le decisioni che saranno assunte dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee.

Art. 9. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio (Assemblea).

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

I soci hanno diritto:

1) a frequentare i locali dell'Associazione;
2) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.
3) Diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le notificazioni dello statuto e dei regolamenti, approvazione bilancio, nomina organi direttivi dell'Associazione.

Art. 10. L'associato che entra a far parte dell' Associazione si impegna ad utilizzare il tempo libero, compatibilmente con le sue possibilità, a favore dell'Associazione.

Art. 11. La qualità di socio si perde per dimissione, per morosità e per indegnità. La quota non è trasferibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Cassiere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni prese i conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci.

L'Assemblea ha il compito di proporre le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua risultante al trentuno dicembre dell'anno precedente). Sono consentite fino a due deleghe scritte.

Art. 14. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate entro trenta giorni agli Organi competenti per legge.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità

b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei soci.

Il Presidente d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno che deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione è formato da quattro membri, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00133991 11/12/2009 11:21:21
0001-00009 13AD50962469587F
IDENTIFICATIVO : 01080255553089
0 1 08 025555 308 9

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, i n. 2 Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario.

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli Organi competenti per legge.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, o di decadenza dei membri del Consiglio, i Consiglieri cessati o decaduti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di cinque membri con i soci che secondo i risultai delle elezioni hanno seguito immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 16. Il Presidente è eletto a votazione segreta del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita.

In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dai Vice Presidenti ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci.

Art. 17. Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Art. 18. Il Tesoriere esegue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non Consiglieri eletti a votazione segreta ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

SCIOGLIMENTO

Art. 21. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea, che provvederà a nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio e le attività

dovranno essere destinate ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro, preferibilmente con finalità culturali, di tutela ambientale e di ricerca.

Art. 22. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Le parti

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI FONDOVI'
Allegato all'atto registrato il 11/12/09
al n. 44414 serie 3
Il Capo Area Servizi
Dr.ssa Maria Rosa URSO

Luciana Sciandra